



Aspetti relativi alla tutela della privacy e alla responsabilità professionale nell'attività del Medico Competente



Prof. Luigi Vimercati

*Direttore U.O.C. di Medicina del Lavoro Universitaria
A.O.U.C. Policlinico di Bari*

*Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*

Bari, 19 maggio 2023

CRITERIOLOGIA ADOTTATA

La normativa vigente

- La Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco)
- Codice Penale
- Codice Civile
- D.Lgs. 81/08 e sue s.m.i.

Privacy

- Gli obblighi del Medico Competente
- International Code of Ethics for Occupational Health Professionals
- Il trattamento dei dati personali nell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2

Giurisprudenza in merito

- Sentenze della Cassazione Civile
- Sentenze della Cassazione Penale

Legge n.24/2017 - c.d. Legge Gelli-Bianco

Art. 7, comma 3

- L'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.



Art. 2043 del codice civile

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»



Codice Penale

Art. 43 – Elemento psicologico del reato

Il delitto:

- è **DOLOSO**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso [...] è dall'agente **preveduto e voluto** come conseguenza della propria **azione** od **omissione** [...].
- è **COLPOSO**, o contro l'intenzione, quando l'evento, **anche se preveduto, non è voluto** dall'agente e si verifica a causa di **NEGLIGENZA** o **IMPRUDENZA** o **IMPERIZIA** (*colpa generica*), ovvero per **inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline** (*colpa specifica*) [...].



Codice Penale

➤ **NEGLIGENZA** ⇒ compimento di una attività senza la **dovuta attenzione**

(i.e. mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio da parte del chirurgo)

➤ **IMPRUDENZA** ⇒ condotta contraria alle regole sociali che indicano i doveri di **accortezza** e di **prudenza**

(i.e. medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica)

➤ **IMPERIZIA** ⇒ condotta che presuppone la conoscenza di **regole tecniche** non rispettate per **incapacità od inettitudine tecnica o professionale** dell'agente

(i.e. chirurgo che compie un'operazione per la quale non è qualificato).

Art. 589 - Omicidio colposo

- Chiunque cagiona **per colpa** la **morte** di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.



Art. 590 - Lesioni personali colpose

- Se i fatti di cui al secondo comma (**lesione grave, lesione gravissima**) sono commessi con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni **gravi** è della **reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000** e la pena per le lesioni **gravissime** è della **reclusione da uno a tre anni**.
- Il delitto è **punibile A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA, SALVO NEI CASI** previsti nel primo e secondo capoverso, **limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale**.

Legge n.24/2017 - c.d. **Legge Gelli-Bianco**

Art.6 - **Responsabilità penale** dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-sexies (**Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario**).

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, **la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida** come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, **in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali** [...].

Legge n.24/2017 - c.d. **Legge Gelli-Bianco**

Art. 5 - **Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni** previste dalle **linee guida**

“

Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con **finalità preventive**, diagnostiche.....
si attengono...alle raccomandazioni previste dalle
linee guida...elaborate da enti e istituzioni pubblici e
privati nonché dalle società scientifiche.....

In mancanza.....

si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

”

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

Art. 25 Obblighi del Medico Competente D.Lgs. 81/2008

1. Il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla **valutazione dei rischi**, [...] alla predisposizione della attuazione delle misure per la **tutela della salute e della integrità psico-fisica** dei lavoratori, all'attività di **formazione e informazione** [...]
- b) programma ed effettua la **sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 attraverso **protocolli sanitari** definiti in funzione dei **rischi specifici** e tenendo in considerazione gli **indirizzi scientifici più avanzati** [...]
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria [...] conservata con salvaguardia del segreto professionale [...].



International Code of Ethics for Occupational Health Professionals

- «Agli Operatori di Medicina del Lavoro spetta il compito di **proteggere la vita e la salute del lavoratore, nel rispetto della dignità umana e nel *mantenimento dei più alti principi etici* [...] di imparzialità, *segreto professionale* e *rispetto della privacy* del lavoratore [...]**».
- «Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai problemi etici **tutela del posto di lavoro, protezione della salute, *diritto all'informazione ed alla privacy*, conflitto tra interessi individuali e collettivi**».



REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016

Arricchito con riferimenti ai Considerando

Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018

Articolo 9

Tattamento di categorie particolari di dati personali

1. È **vietato** trattare dati personali che rivelino [...] dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, **dati relativi alla salute** [...] della persona.
2. Il paragrafo 1 **non si applica** se si verifica uno dei seguenti casi: [...]
 - h) il trattamento è **necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro**, **valutazione della capacità lavorativa del dipendente**, diagnosi, assistenza o terapia [...].
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 **possono essere trattati** per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati **da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale** [...].

...14 maggio 2021...



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

GPD

COVID-19
CORONAVIRUS
E PROTEZIONE DEI DATI

Protezione dei dati

Il ruolo del "medico competente" in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale

- «[...] il Garante ha sottolineato la **funzione di garanzia del medico competente nel trattamento dei dati dei lavoratori.**»
- «[...] Il medico competente, **nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l'idoneità alla "mansione specifica" (artt. 25, 39 comma 5, e 41 comma 4, D.Lgs. 81/2008)**».

...14 maggio 2021...



The image shows a graphic from the Italian Data Protection Authority (Garante per la Protezione dei Dati Personali). It features the GDPR logo at the top left, a stylized doctor icon with a stethoscope and a cross, and a COVID-19 virus icon. The text 'COVID-19 CORONAVIRUS E PROTEZIONE DEI DATI' is positioned next to the virus icon. Below these elements is a blue header with the text 'Protezione dei dati' and a paragraph describing the role of the 'medico competente' in workplace safety, particularly in emergency contexts.

Protezione dei dati

Il ruolo del "medico competente" in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale

«[...] il professionista deve **trattare i dati in modo autonomo, nel rispetto** della disciplina di **protezione dei dati** e dei principi che regolano l'attività diagnostica, delle **regole di deontologia professionale, con particolare riguardo al segreto**. Peraltro, le sue valutazioni non possono... essere condizionate dalle scelte organizzative e gestionali dell'ente/datore di lavoro [...]».

LEGGE 28 maggio 2021, n. 76

Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44**, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00086) (GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante...

1. In considerazione della ... emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 [...] **al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza** nell'erogazione delle **prestazioni di cura e assistenza**, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario [...] sono **OBBLIGATI** a sottoporsi a **vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.**

La vaccinazione costituisce **REQUISITO ESSENZIALE per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.** [...]

- [...] il datore di lavoro non può acquisire, **neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente**, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
- Il tema del **trattamento dei dati relativi alla vaccinazione** può allo stato essere inquadrato **nell'ambito della verifica dell'idoneità alla mansione specifica**, che consente quindi al **medico competente (e solo a lui)** [...] di emettere **giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati** (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia).
- Il **datore di lavoro** a propria volta **potendo venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica** e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro dovrebbe [...] qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, **adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza** (art. 42 d.lgs. n. 81/2008).



**La responsabilità professionale:
le sentenze della Cassazione
Civile e Penale**

CASSAZIONE PENALE

Sentenza n. 19856/2020 – Responsabilità medico competente

MC condannato ex art. 590 sexies c.p. a un anno di reclusione oltre al risarcimento del danno a favore delle parti civili per **giudizio di idoneità alla mansione nel 2012 e nel 2013, pur essendo evidente dagli ematochimici eseguiti una alterazione della crasi ematica** che condurrà il pz a morte per mielodisplasia (primi sintomi nel 2014).

Viene contestato al MC di avere **sottovalutato** le condizioni del lavoratore senza richiedere approfondimenti e **senza avvisare il MMG**

Ricorso in Cassazione. MC dichiara di aver valutato le condizioni di salute del paziente **con riferimento alla propria qualifica di medico competente**. I giudizi di idoneità erano corretti in considerazione della mansione (addetto all'imballaggio e alle operazioni di banco). Il sanitario afferma di aver informato il lavoratore sugli esiti delle analisi e di averlo esortato a rivolgersi al MMG per ulteriori accertamenti!

il MC esclude la sussistenza del nesso causale tra la propria condotta e la morte, anche in virtù del fatto che i sintomi si sono palesati solo alla fine del mese di aprile 2014.

CASSAZIONE PENALE

Sentenza n. 19856/2020 – Responsabilità medico competente

LA CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO

1. Non sussiste in capo al medico competente alcun obbligo di interlocuzione diretta con il medico curante del lavoratore
2. Non è stato provato il nesso causale tra condotta del medico e morte del lavoratore, per cui non c'è responsabilità per colpa



RAGIONAMENTO CONTROFATTUALE

Sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta dal medico e il decesso del paziente allorquando **risulti accertato** che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, verificando *ex ante* se l'evento lesivo poteva essere previsto

Tale valutazione deve essere svolta tenendo conto di quale sia la SPECIFICA ATTIVITÀ CHE LA LEGGE IMPONE AL MEDICO!

WHAT IF?



CASSAZIONE CIVILE

Sez. Lavoro, sentenza n. 6008 del 28 febbraio 2023

Dirigente Medico **Ortopedico** conviene in giudizio **l'ASL datrice di lavoro** per chiederne la condanna al risarcimento del **DANNO BIOLOGICO** da **infarto del miocardio** per aver sostenuto, a suo dire, **RITMI E TURNI DI LAVORO INTOLLERABILI** per molti anni



Tale richiesta **stata RESPINTA** sia dal Tribunale di Lanciano che, in seguito, dalla Corte d'Appello di L'Aquila.



poichè l'ASL non aveva il potere di aumentare l'organico e di assumere altri ortopedici, non di rifiutare ricoveri e prestazioni di pazienti.

L'Ortopedico ricorre in Cassazione, che ACCOGLIE IL RICORSO

CASSAZIONE CIVILE

Sez. Lavoro, sentenza n. 6008 del 28 febbraio 2023

NORMA CONTESTATA

Art. 2087 c.c.

«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»



COME SI E' ESPRESSA LA CASSAZIONE

*Al lavoratore **NON** pu essere imposto di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica*

MA ANZI...

il LAVORATORE ha esclusivamente l'onere di provare:

- *L'esistenza del danno (**infarto del miocardio**)*
- *La nocività dell'ambiente di lavoro (**lavoro eccedente la tollerabilità per durata/ritmi**)*
 - *Nesso di causa tra i due*

CASSAZIONE CIVILE

Sez. Lavoro, sentenza n. 6008 del 28 febbraio 2023

COSA HA RIBADITO LA CASSAZIONE



*È il DDL che ha l'onere di provare di aver fatto **tutto il possibile per evitare tale danno.***

ASL

*La mancanza di autonomia da parte dell'ASL nell'assumere altro personale deve essere **dimostrata dal DDL** come prova liberatoria*



*Nel tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, il DDL deve tenere conto anche di «situazioni e ipotesi **non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore** al momento della formulazione della norma»*

CASSAZIONE PENALE

Sezione III , sentenza n. 6885 del 23/11/2016

Ricorso in Cassazione per l'inosservanza da parte del medico competente dei protocolli definiti in funzione dei rischi specifici dei lavoratori

- In tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall'art. 25, comma primo, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, **che sanziona l'inosservanza da parte del medico competente dei protocolli definiti in funzione dei rischi specifici** dei lavoratori, sottoposti a visita periodica, **ha natura di reato permanente e di pericolo astratto**, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell'obbligo di legge e ai fini della sua configurazione **non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore.**

CASSAZIONE CIVILE

Sezione Lavoro, Sentenza n. 23441 del 26 ottobre 2020

- **Medico specialista ambulatoriale di ostetricia e ginecologia** (ASL VCO): dall'ottobre 2002 sintomatologia a carico delle vie aeree superiori (laringite, iperemia con noduli alle corde vocali e disfonia).
- **Segnalazioni all'Azienda** inerenti alla **possibile presenza** nell'ambiente di lavoro di una sostanza irritante, presumibilmente **glutaraldeide** (proveniente verosimilmente da un ambulatorio odontoiatrico adiacente).
- A seguito del mancato intervento, **il medico ha chiesto la condanna dell'ASL** convenuta al risarcimento del conseguente danno biologico, esistenziale e patrimoniale, **previo accertamento del nesso eziologico tra l'avvenuta intossicazione da glutaraldeide e le patologie documentate** (tra cui la sensibilizzazione ritardata ad alcune sostanze chimiche).

CASSAZIONE CIVILE

Sezione Lavoro, Sentenza n. 23441 del 26 ottobre 2020

- La Corte d'Appello ha affermato che le deduzioni attoree non valevano ad assolvere l'onere della prova in merito all'effettiva esposizione a rischio, atteso che spetta al lavoratore **dimostrare la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa** e/o alla nocività dell'ambiente di lavoro.
- Solo in tal caso, ***spetta al datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno***, e che la malattia non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
- Nel caso di specie, **la prospettazione in merito all'avvenuta inalazione di sostanze irritanti risultava generica ed assertiva**, denunciata solo dalla ricorrente, nonostante la presenza di personale e dell'utenza della struttura, e dunque formulata in termini di **mera possibilità**.

CASSAZIONE CIVILE

Sezione Lavoro, Sentenza n. 23441 del 26 ottobre 2020

«... anche ammettendo che vi fossero state esalazioni di glutaraldeide, **non sussistevano elementi per ritenere che ciò si fosse verificato con superamento della soglia di rischio**, secondo i valori limite TLV-STEL (valore limite per brevi esposizioni), ed anzi, vi era da aggiungere che le risultanze convergevano nell'escludere che tale limite fosse stato superato»

La Corte rigetta il ricorso.

GLUTARALDEIDE
TLV-STEL 0,05 ppm

Corrosivo



Pericoloso per
la salute



Tossicità
acuta



Pericoloso per
l'ambiente

CASSAZIONE PENALE

Sentenza n. 21521 del 03.06.2021

evento

- **Infermiere contrae infezione da HBV** pungendosi accidentalmente durante un prelievo effettuato su una paziente infetta.

D.Lgs.
81/08

- L'obbligo di collaborazione con il Datore di Lavoro, comporta per il Medico Competente (MC) una **effettiva integrazione nel contesto sanitario aziendale.**

CASS.
PEN.

- Il **MC** non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma **deve dedicarsi ad una attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.**

In caso di sinistro occorso al lavoratore, **il medico competente che NON richiede per iscritto al datore di lavoro l'adozione degli adeguati dispositivi di sicurezza deve essere ritenuto RESPONSABILE DEL REATO DI LESIONI COLPOSE** (art. 590 c.p.).

CASSAZIONE PENALE

Sezione III, Sentenza n. 6885 del 14 febbraio 2017

Responsabilità del Medico Competente

Il Medico Competente è stato condannato:

“

per aver sottoposto in data 10 maggio 2011 a visita periodica i sig. L.S. e D.M., non attuando un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, ... senza che fossero stati disposti gli accertamenti complementari atti a valutare la funzionalità dei cosiddetti organi bersaglio ossia degli organi particolarmente esposti a rischio per effetto delle mansioni lavorative esercitate

”